



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO RECLUTAMENTO E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE
SETTORE RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DELL'ART. 7, COMMI 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER, DELLA LEGGE N. 240/2010 PER N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI II FASCIA – PER IL GSD 11/PHIL-04 (EX SC 11/C4) SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PHIL-04/B (EX SSD M-FIL/05) – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA – FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

CODICE CONCORSO 2024_PAart7_001

LA RETTRICE

D.R. n. 2957/2024 dell'11/11/2024

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario”*, in particolare gli artt. 7, 18 e 29;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la nota MIUR prot. n. 15317 del 07.11.2018, con la quale il Ministero ha chiarito che *«La modifica dell’art. 23, comma 4, della Legge n. 240/2010 (...) non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti ex art. 23 Legge 240/2010) possa partecipare alle procedure di cui all’art. 18, comma 4»*;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;
- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l’art. 5;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca



- il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- il D.M. 10 maggio 2023, n. 456, che ha definito le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che ha abrogato il D.M. 1° settembre 2016, n. 662;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Senato Accademico n. 317/19 del 10.12.2019, con la quale sono stati modificati e integrati i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017 ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine della riduzione delle sofferenze didattiche;
- la delibera del Senato Accademico n. 38/21 del 02.03.2021, con la quale sono stati confermati per l'anno 2021 i criteri per l'attribuzione delle risorse destinate al reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017, così come modificati e integrati con la delibera n. 317/19 del 10.12.2019;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 26, che, al comma 2, apporta modificazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo che: *“a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo. 5-ter. Alle procedure*



selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura. 5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «università stessa» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis»;

- il comma 2-bis del citato articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021, che inserisce, dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i seguenti commi: "3-bis. *Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma. 3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università.*";
- il D.M. 367 del 29.04.2022, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stabilito le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 152 del 2021;
- la delibera n. 103/21 del 27.04.2021, con la quale il Senato Accademico ha deliberato di dare avvio ad un nuovo ciclo di programmazione strategica per il triennio 2021 – 2023, in conformità con le "Linee generali di indirizzo della programmazione dell'Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede una ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente ai Dipartimenti e alle Facoltà in "quota base" e "quota premiale";
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022) e, in particolare, l'art. 14, comma 6-bis, che ha disposto la modifica dell'articolo 15 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione dei Macrosettori Concorsuali e dei Settori Concorsuali con i Gruppi scientifico-disciplinari e la razionalizzazione dei Settori scientifico-disciplinari;
- l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «(...) Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari»;



- il D.M. 2 maggio 2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari (“GSD”) e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientificodisciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l’allegato A e B parte integrante al predetto decreto, nel quale sono rispettivamente determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (elenco e declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari) e le regole di corrispondenza tra i gruppi scientifico-disciplinari determinati dal decreto stesso e i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
- il decreto ministeriale 06 maggio 2022, n. 445, con il quale sono state assegnate alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, le risorse stanziare dall’art. 1, comma 297, lett. a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);
- l’art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *“Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo le modalità e i criteri indicati all’articolo 1 nel rispetto degli indirizzi della programmazione triennale del personale definita con il DPCM di cui all’art. 4, comma 5, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e tenuto anche conto dell’esigenza di migliorare il rapporto tra numero di studenti e unità di personale docente e non docente con riferimento in particolare alle aree scientifico e tecnologiche (STEM), per l’assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo”*;
- l’art. 2, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *“Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le sopraindicate risorse sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Tali procedure di reclutamento sono volte a valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.”*;
- l’art. 2, comma 3, del predetto decreto ministeriale, in base al quale le assunzioni e le relative prese di servizio vanno attuate entro i termini previsti rispettivamente a ciascun piano straordinario di cui all’art. 1, ovvero *“A 1° ottobre 2022 - 31 ottobre 2024 B 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2025 C 1° gennaio 2025 - 31 ottobre 2026 D 1° gennaio 2026 - 31 ottobre 2027”*;
- l’art. 2, comma 4, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *“La quota parte di risorse assegnata e eventualmente non utilizzata entro i termini di cui al comma 3 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 0,5 punti organico per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate e seguendo progressivamente l’ordine riportato nelle tabelle di assegnazione”* di cui alla tabella 1;
- l’art. 3, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *“Con decreto del Ministro da adottarsi entro il primo quadrimestre dell’anno precedente a quello di riferimento, si provvede all’aggiornamento del presente decreto con riferimento a ciascuno dei piani straordinari B, C e D”*;
- il decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795, che, in attuazione dell’articolo 1, comma 297, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e tenuto conto del decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, riporta l’assegnazione del contingente assunzionale espresso in termini di punti organico con gli importi attribuiti per il piano straordinario B di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445;
- la tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale, da cui risulta che all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sono stati assegnati per il piano straordinario di reclutamento del personale universitario “B” 170 punti organico, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2024 pari ad euro 20.346.275;



- la delibera n. 182/22 del 12.07.2022, con la quale il Senato Accademico ha deliberato di approvare i criteri per la ripartizione delle risorse per il reclutamento di professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato destinate a Dipartimenti e Facoltà per il biennio 2022-2023 in conformità con le *“Linee generali di indirizzo della programmazione dell’Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”* di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede una ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente ai Dipartimenti e alle Facoltà in *“quota base”* e *“quota premiale”*;
- la nota rettorale del 22.02.2023, protocollo n. 16894, relativa alle modalità di attivazione delle procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia ai sensi dell’articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, con il quale è stato emanato il Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29.12.2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe) e, in particolare, l’art. 6, comma 8-quinquies il quale ha stabilito *“All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quattordicesimo anno»*;
- il decreto ministeriale 07 luglio 2023, n. 809, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2023;
- il decreto ministeriale 01 dicembre 2023, n. 1560, con il quale sono stati definiti i criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2023;
- la delibera n. 304/23 del 12.12.2023, con la quale il Senato Accademico ha deliberato che *“la prossima erogazione di risorse 2023 biennio 2023-2024 sia effettuata utilizzando gli stessi criteri della Programmazione 2022 biennio 2022-2023 definiti con propria delibera n. 182 del 12 luglio 2022”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2024;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024/2026;
- le note rettorali del 15.01.2024 e del 25.01.2024 con le quali è stato richiesto ai Dipartimenti di comunicare le esigenze di reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80/24 del 19.03.2024, con la quale sono state assegnate le risorse per il fabbisogno di personale docente della Programmazione 2023 biennio 2023-2024;
- le note con le quali l’Area Supporto Strategico e Comunicazione ha comunicato, a Facoltà e Dipartimenti, le risorse assegnate per la Programmazione di fabbisogno di personale docente 2023 biennio 2023-2024;
- la delibera della Giunta della Facoltà Lettere e Filosofia del 21.02.2024 con la quale è stata disposta l’attribuzione al Dipartimento di Filosofia di 0,70 p.o. per una posizione di professore di seconda fascia (art. 7 commi 5-bis, 5-ter e 5-quater L.240/2010) per il Settore scientifico-disciplinare M-FIL/05;
- la proposta formulata dal Dipartimento di Filosofia con delibera del 08.05.2024, pervenuta al Settore Reclutamento Professori I e II fascia in data 27.05.2024;



- il D.R n. 2083/2024 del 26.08.2024, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della Legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Filosofia - Facoltà di Lettere e Filosofia, per il GSD 11/PHIL-04 (EX SC 11/C4) – Settore scientifico disciplinare PHIL-04/B (EX SSD M-FIL/05);
- il D.R. n. 2422/2024 del 04.10.2024, pubblicato sulla pagina web del sito di Ateneo in pari data, di nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva suindicata;
- i verbali e la relazione finale trasmessi dal Segretario della Commissione giudicatrice ed acquisiti al protocollo universitario in data 08.11.2024 al n. 187624;

CONSIDERATO:

- che la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari ed in modalità telematica;

VERIFICATA:

- la regolarità degli atti;

DECRETA

Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata, indetta ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia per il GSD 11/PHIL-04 (EX SC 11/C4) - Settore scientifico disciplinare PHIL-04/B (EX SSD M-FIL/05) presso il Dipartimento di Filosofia - Facoltà di Lettere e Filosofia - di questa Università, da cui risulta che il Prof. Marco MAZZEO, nato a – *omissis* – il – *omissis* –, è dichiarato vincitore della procedura selettiva suddetta.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to digitalmente
LA RETTRICE